

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2001

Modifiche degli allegati 1B e 1C della legge n. 748/1984 in materia di fertilizzanti.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI di concerto
con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO "E DELL'ARTIGIANATO IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio n. 89/284/CEE e n. 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999 e 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 e 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1B, 1C della legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità, di cui agli articoli 8 e 9;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Vista la direttiva 98/34/CE relativa alle procedure d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Notificato il presente decreto alla Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1B e 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", modificati da ultimo con i decreti ministeriali 5 marzo 1999 e 27 marzo 2000, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un periodo di 12 mesi per lo smaltimento dei concimi e degli ammendanti prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi : Lo Piparo
p. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: Visconti
p. Il Ministro dell'ambiente : Pernice
p. Il Ministro della sanita' : Marabelli

ALLEGATI DI CUI ALL'Art. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1B E 1C

DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, n. 748

ALLEGATO I.B

2. - CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.1. - Concimi azotati solidi

Nell'elenco dei Concimi azotati solidi vengono modificati i seguenti prodotti, relativamente alla colonna 6, così come segue

| N. | Denominazione del tipo | Modo di preparazione e componenti essenziali. | Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti. | Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. | Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri. |
|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nitrato di calcio | Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato di calcio ed eventualmente nitrato d'ammonio | 1,5% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N. | --- | Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Calcio valutato come ossido di calcio |
| 3. | Solfato ammonico | Prodotto ottenuto per via chimica o come prodotto collaterale di altre produzioni e contenente come prodotto essenziale solfato ammonico | 20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale | --- | Azoto ammoniacale Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO ₃ |
| 5. | Solfonitrato di ammonio | Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato di ammonio | 25% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrato di calcio. Titolo minimo di azoto nitrico: 5% | --- | Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO ₃ |
| 13. | Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diclandiamide) | Prodotto ottenuto per via chimica contenente solfato d'ammonio e diclandiamide. | 20% N Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto ammoniacale: 18%. Tenore minimo in azoto della diclandiamide: 1,5%. | --- | Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto della diclandiamide. (Informazione tecnica) (*) Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO ₃ |

*) Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

| N. | Denominazione del tipo | Modo di preparazione e componenti essenziali. | Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti. | Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. | Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri. |
|-----|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide) | Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfonitrato d'ammonio e diciandiammide. | Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto nitrico: 3%. Tenore minimo in azoto della diciandiammide: 1,5%. | --- | Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Azoto della diciandiammide. (Informazione tecnica) (*) Indicazioni facoltative supplementari. Zolfo valutato come SO ₃ |

2.2. - Concimi azotati fluidi

Nell'elenco dei Concimi azotati fluidi viene modificato il seguente prodotto, relativamente alla colonna 6, così come segue

| N. | Denominazione del tipo | Modo di preparazione e componenti essenziali. | Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti. | Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. | Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri. | Note |
|----|---------------------------------|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Sospensione di solfato ammonico | Prodotto liquido ottenuto per via chimica e contenente solfato ammonico ed eventualmente sali ammoniacali organici biodegradabili | Azoto valutato come azoto ammoniacale | La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per i titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10% | Azoto ammoniacale Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO ₃ | Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20°C. Le sostanze organiche eventualmente presenti devono risultare biodegradabili. È obbligatorio indicare il processo da cui deriva il prodotto. |

² Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

01A11657

Allegato 1.C
AMMENDANTI E CORRETTIVI

Capitolo 1. - Premessa

A partire dal 1 gennaio 2002, il punto 1.5 viene integrato così come segue:

"1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

| Metalli | Ammendanti | Correttivi | Ammendanti nn. 3, 4, 5 e 6 di cui al punto 2 dell'allegato 1.C |
|-------------------------|------------|------------|--|
| Piombo totale | 140 | 100 | 140 |
| Cadmio totale | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Nichel totale | 100 | 100 | 50 |
| Zinco totale | 500 | 500 | 500 |
| Rame totale | 230 | 230 | 150 |
| Mercurio totale | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Cromo esavalente totale | 0,5 | 0,5 | 0,5 |